

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 gennaio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17.

Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche.
Pag. 1

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 1990, n. 21.

Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive.
Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 1990, n. 22.

Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente «Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione» Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1990, n. 23.

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 24.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento. Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 Pag. 16

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17.

Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 agosto 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sviluppa le biblioteche scolastiche, quali strutture atte a concorrere allo svolgimento dell'attività didattica e del processo educativo e formativo della persona.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia finanzia le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, riconosce e finanzia le biblioteche interscolastiche, le biblioteche di grandi scuole e i servizi bibliotecari di scuole consorziate e mette a disposizione delle stesse il necessario personale.

3. Le biblioteche di cui alla presente legge fanno parte del sistema bibliotecario provinciale, ai sensi della normativa sulle biblioteche pubbliche.

Art. 2.

Biblioteche scolastiche

1. La biblioteca scolastica è il centro di informazione della scuola, dispone di libri per insegnanti ed alunni, nonché del materiale e delle attrezzature audio-visive della scuola organizzati in un unico servizio. Le biblioteche di classe non vengono disciplinate dalla presente legge e restano escluse dai relativi benefici.

2. Su designazione del collegio dei docenti, il consiglio di circolo o di istituto nomina per un triennio il direttore di biblioteca della scuola e i suoi collaboratori.

3. Il direttore di biblioteca adempie ai compiti previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, in quanto non di competenza degli organi collegiali della scuola e compatibili con le disposizioni sullo status giuridico dei direttori e degli insegnanti delle scuole pubbliche. Spetta altresì al direttore di biblioteca, secondo gli indirizzi del consiglio di circolo o di istituto, la promozione e la cura di iniziative dirette a coinvolgere docenti ed alunni nell'uso della biblioteca, valorizzandone anche gli impieghi didattici.

4. Gli assessori provinciali all'istruzione, sentito il parere del sovrintendente o degli intendenti scolastici competenti, individuano le scuole nelle quali sussistono i presupposti di ordine organizzativo e strutturale per l'utilizzazione del personale insegnante soprannumerario al quale possono essere affidati compiti connessi con il funzionamento dei servizi di biblioteca. Tali insegnanti, qualora non vengano nominati direttori ai sensi del comma 2, esplicano i propri compiti nel quadro delle istruzioni impartite dal direttore di biblioteca.

5. Su richiesta del direttore didattico o preside della scuola interessata, la Giunta provinciale può autorizzare l'utilizzazione del personale docente di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nelle biblioteche scolastiche.

Art. 3.

Biblioteche interscolastiche

1. La biblioteca interscolastica è una biblioteca unica e comune a più scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica del medesimo gruppo linguistico. Con deliberazione del consiglio di biblioteca di cui all'articolo 4, la biblioteca interscolastica può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca interscolastica può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di biblioteca sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

2. Le scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica che aderiscono alla biblioteca interscolastica, devono avere sede nello stesso edificio oppure appartenere ad un medesimo complesso scolastico, comprendere almeno venti classi e possedere i presupposti di ordine strutturale e funzionale previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Qualora le scuole interessate abbiano un numero complessivo di classi inferiore a venti, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6.

3. I competenti consigli di circolo o di istituto, sentito il rispettivo collegio dei docenti, deliberano di mettere a disposizione della biblioteca interscolastica anche proprio materiale ed attrezzature audiovisive.

4. Il riconoscimento di biblioteca interscolastica viene disposto con deliberazione della Giunta provinciale, su richiesta dei consigli di circolo o di istituto delle scuole interessate. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola alla quale è assegnato il bibliotecario e/o il coadiutore di biblioteca di cui all'art. 9.

Art. 4.

Consiglio di biblioteca interscolastica

1. Presso ogni biblioteca interscolastica è istituito il consiglio di biblioteca.

2. Il consiglio di biblioteca interscolastica dura in carica tre anni ed è composto da:

a) i direttori didattici e i presidi delle scuole interessate, quali membri di diritto;

b) uno o due insegnanti di ciascuna scuola interessata, nominati dal rispettivo collegio dei docenti.

3. Il consiglio di biblioteca elegge, nel proprio seno, il direttore della biblioteca e, per ciascuna scuola interessata, con esclusione di quella alla quale appartiene il direttore, un vicedirettore di biblioteca.

4. Il direttore esercita i compiti previsti dall'articolo 2, comma 3, attua le deliberazioni del consiglio di biblioteca e, qualora non sia stato assegnato il bibliotecario di cui all'articolo 9, assume le funzioni di consegnatario del patrimonio librario e del materiale e delle attrezzature audiovisive in dotazione alla biblioteca interscolastica, ai sensi della normativa provinciale.

5. Il consiglio di biblioteca esercita i seguenti compiti:

a) adotta il regolamento di utenza e determina gli orari di apertura della biblioteca;

b) coordina la scelta delle dotazioni;

c) esercita il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;

d) delibera iniziative per la promozione della lettura e delle attività culturali conformi ai fini istituzionali;

e) prende iniziative atte a garantire un efficiente servizio bibliotecario;

f) definisce le modalità di utilizzazione, per compiti connessi con il funzionamento della biblioteca, di altro personale docente e non docente in servizio presso le scuole che aderiscono alla biblioteca interscolastica.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di biblioteca interscolastica sono svolte dal personale di biblioteca di cui all'articolo 9.

7. Al direttore e ai vice direttori spettano le indennità previste dall'art. 7.

Art. 5.

Biblioteche di grandi scuole

1. Presso ogni circolo didattico e istituto di istruzione secondaria ed artistica con almeno venti classi, che ha i presupposti di ordine strutturale e funzionale stabiliti con regolamento di esecuzione per la gestione di una biblioteca adatta alle esigenze dell'utenza, può essere costituita una biblioteca di grande scuola.

2. Con deliberazione del competente consiglio di circolo o d'istituto, la biblioteca di grande scuola può assumere le funzioni di biblioteca pubblica locale. In base ad apposite convenzioni, la biblioteca di grande scuola può altresì assumere le funzioni di succursale di una biblioteca pubblica, ovvero combinarsi con altre biblioteche pubbliche locali. Le relative deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

3. Il riconoscimento di biblioteca di grande scuola è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 6.

Scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca

1. Più circoli didattici o più istituti di istruzione secondaria ed artistica con stessa lingua di insegnamento, aventi un numero complessivo di almeno ventiquattro classi, sulla base dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione in ordine ai presupposti strutturali e funzionali e alla competenza territoriale, su conforme deliberazione assunta da ciascun consiglio di circolo o di istituto interessato, possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune. Indipendentemente dal numero delle classi i circoli didattici o gli istituti di istruzione secondaria ed artistica possono consorziarsi anche con la locale biblioteca pubblica. Con il regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale stabilisce altresì priorità, limiti e modalità per la costituzione e il funzionamento dei consorzi.

2. Il riconoscimento delle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca è disposto con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, sentite le scuole interessate, individua la scuola presso la quale viene istituita la biblioteca centrale consorziata e alla quale è assegnato il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca.

Art. 7.

Finanziamenti alle biblioteche scolastiche, alle biblioteche di grandi scuole ai servizi bibliotecari di scuole consorziate

1. Nell'ambito dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi elaborati dai consigli di circolo o di istituto, in attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti scolastici i fondi necessari per l'incremento delle dotazioni e per il funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge, compresi quelli per il pagamento ai direttori di biblioteca e ad eventuali collaboratori delle indennità, commisurate alle prestazioni che risultino aggiuntive in rapporto ai rispettivi orari d'obbligo.

2. La Giunta provinciale stabilisce l'entità e i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma 1 sentito il parere della competente commissione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.

3. Le biblioteche di classe continuano ad essere finanziate in base alle disposizioni previste dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come modificata ed integrata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15 e 12 dicembre 1978, n. 59.

4. La Giunta provinciale può inoltre erogare contributi per gli interventi previsti dalla presente legge ad altri istituti scolastici, purché autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. I relativi contributi possono essere concessi a condizione che la biblioteca di detti istituti corrisponda ai requisiti della presente legge.

Art. 8.

Finanziamenti alle biblioteche interscolastiche

1. Tenuto conto del numero degli alunni e delle classi, nonché delle esigenze proprie delle diverse scuole interessate, sentito il parere della competente commissione di cui all'articolo 15, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il fondo riservato a ciascuna delle istituzioni scolastiche per le quali è prevista la biblioteca interscolastica.

2. Nei limiti dello stanziamento riservato a ciascuna istituzione scolastica, i competenti organi collegiali delle scuole interessate deliberano la scelta del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audio-visive da acquistarsi, ai sensi dell'articolo 14/bis, comma 3, della citata legge provinciale n. 49 del 1975, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.

3. In esecuzione dell'autorizzazione della Giunta provinciale all'effettuazione delle spese in amministrazione diretta, il bibliotecario, se assegnato, o lo stesso direttore di biblioteca provvede agli acquisti del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audiovisive deliberati, ai sensi del comma 2, e coordinati dal consiglio di biblioteca, e adotta i necessari provvedimenti per la liquidazione delle relative spese.

4. È fatta comunque salva la possibilità di acquisti diretti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, da parte delle istituzioni scolastiche interessate, utilizzando anche gli stanziamenti previsti dalla presente legge.

5. In caso di scioglimento della biblioteca interscolastica, il relativo patrimonio viene ripartito fra le istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e tenuto conto del patrimonio librario originariamente messo a disposizione dalle singole scuole.

Art. 9.

Personale amministrativo delle biblioteche

1. Sulla base dei criteri da stabilirsi con il regolamento di esecuzione alle biblioteche e servizi bibliotecari di cui agli articoli 3 e 6 sono assegnati un bibliotecario e/o un coadiutore di biblioteca. Alle biblioteche di grandi scuole di cui all'articolo 5 viene assegnato un bibliotecario o un coadiutore di biblioteca. I relativi criteri tengono conto del numero delle classi, della consistenza del patrimonio librario e della specifica funzione delle rispettive biblioteche.

2. Il bibliotecario e il coadiutore di biblioteca si aggiornano costantemente e a questo scopo partecipano ad adeguate iniziative organizzate o promosse da istituzioni specializzate ovvero dalla Provincia stessa.

3. Durante il periodo di chiusura della biblioteca il bibliotecario e il coadiutore possono essere utilizzati per i servizi di segreteria della scuola alla quale sono assegnati.

Art. 10.

Bibliotecari e coadiutori di biblioteca

1. I bibliotecari, di cui alla presente legge, sono impiegati della VI qualifica funzionale nei ruoli speciali di cui all'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, e sono assegnati alle direzioni di quelle scuole presso le quali è istituito il relativo posto.

2. I coadiutori di biblioteca, di cui alla presente legge, sono impiegati della IV qualifica funzionale nei ruoli speciali di cui all'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, e sono assegnati alle direzioni di quelle scuole presso le quali è istituito il relativo posto. Al coadiutore di biblioteca viene corrisposta, per il periodo di svolgimento delle relative funzioni, l'indennità mensile non pensionabile eventualmente concordata per tali funzioni negli accordi sindacali recepiti dalla normativa provinciale sulla contrattazione.

3. Contemporaneamente al riconoscimento di biblioteca interscolastica, di grandi scuole e di scuole consorziate la Giunta provinciale, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, provvede alla istituzione dei posti di bibliotecario e di coadiutore di biblioteca. I posti di coadiutore di biblioteca sono istituiti, di norma, presso le istituzioni scolastiche con il minor numero di coadiutori in organico.

4. L'istituzione del posto di coadiutore di biblioteca determina la soppressione di un posto di coadiutore amministrativo nell'organico della direzione didattica o istituto d'istruzione secondaria di primo grado presso cui il posto stesso è istituito; ove il posto di coadiutore di biblioteca venga istituito presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, potrà essere soppresso nel relativo organico, sentito il capo di istituto, un posto di coadiutore amministrativo o di magazzino. Non si fa luogo ad alcuna soppressione di posto ove la scuola o anche solo una delle scuole consorziate abbiano in organico non più di due posti di coadiutore amministrativo. L'istituito posto di coadiutore di biblioteca è occupato dal coadiutore amministrativo o dal magazzino scelto dal direttore didattico o preside, sentito il segretario di circolo o di istituto, e il personale dei livelli funzionali interessati. Il possesso dell'attestato di frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 24, comma 6, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, costituisce titolo preferenziale per la copertura del posto di coadiutore di biblioteca.

5. Copia delle deliberazioni di cui al comma 3 è inviata ai competenti uffici scolastici provinciali ai fini della determinazione degli organici prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42.

6. In caso di revoca del riconoscimento di biblioteca interscolastica, di grande scuola o del consorzio fra scuole, è ripristinato il posto di coadiutore amministrativo o di magazzino eventualmente soppresso, ai sensi del comma 4, nell'organico della relativa scuola, sempre che questa ne abbia ancora diritto in base alle disposizioni dell'articolo 4, della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, ed il posto stesso è occupato dal coadiutore di biblioteca che ha svolto le relative mansioni fino alla data della predetta revoca di riconoscimento. Qualora, invece, a seguito della revoca del riconoscimento, il bibliotecario o il coadiutore di biblioteca di ruolo venga a trovarsi in posizione soprannumeraria presso la scuola cui era stato assegnato, permane in servizio in tale posizione per la durata massima di due anni ed è assegnato alla biblioteca scolastica viciniormente riconosciuta ai sensi della presente legge, oppure viene destinato all'espletamento di compiti istituzionali degli uffici competenti d'istruzione pubblica e di attività culturali. Le eventuali posizioni soprannumerarie sono riassorbite entro i due anni con il verificarsi di vacanze di posti di segretario, di coadiutore amministrativo o di magazzino nelle piante organiche delle istituzioni scolastiche. Trascorso detto biennio senza che sia stato possibile procedere all'assorbimento delle posizioni soprannumerarie, il personale è trasferito, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

1. Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal numero minimo delle classi contemplato dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, purché ne sussista la convenienza economica o per ragioni di funzionalità.

Art. 12.

1. Il riconoscimento dei vari tipi di biblioteca contemplati dalla presente legge è revocato con deliberazione della Giunta provinciale, qualora non sussistano i prescritti requisiti per la durata di due anni scolastici.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle biblioteche di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.

Art. 14.

1. Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature audiovisive esistenti presso le scuole interessate all'atto dell'istituzione di una biblioteca interscolastica, vengono messi a disposizione di quest'ultima sulla base di appositi elenchi descrittivi e registrati nell'inventario della biblioteca stessa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti dotati di personalità giuridica, i quali conservano in ogni caso la proprietà del materiale messo a disposizione della biblioteca interscolastica.

Art. 15.

1. La cifra 25 dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificata dall'articolo 30 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e dall'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, è così sostituita:

«25 - Ufficio audiovisivi:

provvedimenti ed attività risultanti dall'impiego e sviluppo di mezzi audiovisivi nel campo educativo e formativo scolastico ed extrascolastico nonché in ambito culturale e sociale;

informazione e consulenza di scuole, agenzie di educazione permanente, strutture culturali e del servizio giovani e di enti riguardanti la pedagogia e la tecnica dei mezzi audiovisivi, nonché formazione e aggiornamento in tali settori;

consulenza e sostegno per la produzione di mezzi audiovisivi riguardanti la provincia o di interesse provinciale, per la realizzazione di progetti nel campo audiovisivo, nel settore educativo scolastico ed extrascolastico;

produzione di mezzi audiovisivi riguardanti la provincia destinati all'istruzione, educazione e cultura;

sviluppo e gestione di una raccolta di mezzi audiovisivi di rilevanza per l'istruzione, l'educazione e la formazione, nonché di mezzi audiovisivi con temi relativi all'Alto Adige;

prestito e fornitura di mezzi ed apparecchiature audiovisive; servizio di manutenzione e di assistenza dei mezzi e apparecchiature audiovisive per istituzioni, uffici provinciali e scuole, nonché acquisto di apparecchiature audiovisive;

interventi in favore delle proiezioni filmiche di qualità».

2. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunta la seguente cifra:

«200 - Ufficio biblioteche e promozione della lettura:

segreteria delle rispettive consulte provinciali per le biblioteche; coordinamento delle attività delle biblioteche;

formazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche;

assistenza e consulenza alle biblioteche riguardante la costruzione e l'arredamento di locali, la costituzione del patrimonio librario, l'organizzazione e l'amministrazione, l'attività pubblicitaria e l'automazione;

assistenza e consulenza alle biblioteche scolastiche anche per quanto riguarda la didattica dell'utilizzazione bibliotecaria e l'educazione alla lettura;

attivazione del prestito interbibliotecario anche tramite l'istituzione di un catalogo centrale e di un relativo servizio di trasporto;

istruttoria per la concessione di fondi e verifiche sull'utilizzazione dei fondi assegnati;

statistica concernente le biblioteche;

iniziative di promozione della lettura».

3. In prima applicazione della presente legge l'incarico dirigenziale relativo all'ufficio biblioteche e promozione della lettura è conferito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e a titolo provvisorio, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1988, n. 52.

Art. 16.

1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto, all'istruzione e alla cultura sono aumentate di una unità nella settima qualifica funzionale e quelle del ruolo amministrativo di una unità nella sesta qualifica funzionale e di una unità nella quarta qualifica funzionale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 200 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, per oneri di personale derivanti dagli articoli 10 e 16.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede: per il 1990 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio); per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1991-1992 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1 del bilancio pluriennale della Provincia.

3. Le spese per il finanziamento delle biblioteche ai sensi degli articoli 7 e 8 saranno stabilite, per il 1990 con successivo provvedimento legislativo e per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale, congiuntamente alle spese per l'attuazione della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49.

Art. 18.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 agosto 1990

SAURER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI
90R1060

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 1990, n. 21.

Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 24 luglio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Provincia autonoma di Trento, nel quadro degli obiettivi di sviluppo civile, sociale e culturale della popolazione, promuove le iniziative atte a favorire la promozione dell'accesso alla pratica sportiva e la diffusione della medesima.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Provincia contribuisce al sostegno ed allo sviluppo dell'associazionismo sportivo e favorisce le iniziative di comuni e loro consorzi per la realizzazione di impianti sportivi.

Capo I

INTERVENTI DELLA PROVINCIA

Art. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente o a concedere finanziamenti fino alla concorrenza della spesa ammissibile a comuni,

consorzi di comuni e comprensori, nonché ad enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche privi di personalità giuridica, per lo svolgimento delle seguenti iniziative:

a) organizzazione manifestazioni sportive di interesse provinciale, nazionale o internazionale;

b) realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport;

c) attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini in materia sportiva;

d) organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, per tecnici e per il personale medico-sportivo.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui alla lettera c) possono essere altresì concessi ad associazioni ed enti con finalità di studio o di ricerca.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente all'acquisto di materiale e di attrezzature sportive per propagandare la pratica dello sport dilettantistico.

Art. 3.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti a livello provinciale nel settore dell'attività sportiva dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive nonché quelle per lo svolgimento anche tramite le società sportive affiliate di attività di specializzazione agonistica.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale.

Art. 4.

1. La Giunta provinciale può concedere ad enti, società ed associazioni contributi per le spese relative all'attività sportiva di carattere professionistico come individuata ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo di gestione annuale derivante dalle attività di cui al precedente comma.

3. I contributi sono concessi sulla base del disavanzo di gestione a condizione che il soggetto beneficiario si impegni alla realizzazione di un programma annuale di attività comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva. Con la deliberazione di concessione del contributo è approvato il programma di attività suddetto.

4. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma il contributo viene rispettivamente revocato o ridotto in proporzione. Si provvede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare idonee condizioni di svolgimento delle attività sportive e di coordinare nel quadro della programmazione economica e territoriale gli interventi nel settore, la Giunta provinciale approva, tenuto anche conto delle proposte dei comuni, dei loro consorzi, dei comprensori e delle associazioni ed enti sportivi, un programma triennale per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive. Il programma è informato a criteri di equilibrata diffusione, di massima utilizzazione, di polivalenza degli impianti e di economicità di gestione.

2. Sono elementi del programma in particolare:

a) la individuazione delle strutture sportive oggetto di intervento; per ciascun impianto il programma indica la tipologia, il bacino d'utenza e la dimensione in relazione alla necessità di utilizzo, alla compatibilità ambientale e agli oneri di gestione;

b) la individuazione degli impianti ad utenza sovracomunale la cui ammissione a finanziamento è subordinata, ai fini dell'equilibrio economico della gestione degli stessi, alla definizione di modalità di gestione associata tramite consorzi o comprensori o comunque di compartecipazione finanziaria agli oneri di gestione da parte dei comuni interessati;

c) la spesa complessiva presunta e la spesa ammissibile a finanziamento per ciascun intervento;

d) i presumibili tempi di realizzazione degli interventi.

3. Il programma prevede esclusivamente interventi comportanti spesa superiore ai cento milioni.

4. In relazione alle indicazioni del programma triennale e sulla base delle domande presentate la Giunta provinciale individua annualmente secondo criteri di priorità le opere da ammettere a contributo, anche in riferimento a lotti di lavori funzionali o finanziari e stabilisce il termine per la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dei contributi.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o ai loro consorzi contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto capitale e o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse dei mutui già contratti dal comune, alla data del provvedimento di concessione dei contributi medesimi, con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere ovvero, in mancanza, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, alla medesima data, per i mutui finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche, risulti, tenuto altresì conto degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al comma 1.

3. La determinazione della misura, della tipologia e della durata delle agevolazioni è effettuata secondo le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale per il fondo per la promozione delle opere pubbliche. Nella determinazione dei contributi si tiene conto, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, anche delle agevolazioni eventualmente spettanti ai comuni e loro consorzi ai sensi dell'articolo 11.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale per il fondo per la promozione delle opere pubbliche.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La costruzione di nuovi impianti dovrà essere effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 16.

Art. 8.

1. È istituito il Comitato tecnico provinciale per lo sport quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale.

2. Il Comitato è costituito dai seguenti membri:

a) l'Assessore provinciale alle attività sportive, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive;

c) due esperti designati dal Comitato provinciale del CONI, di cui uno competente in materia di impianti sportivi e programmazione;

d) due rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCSEM) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

e) un rappresentante dei comprensori, designato dalla Conferenza dei presidenti dei comprensori;

f) un dirigente di associazione sportiva dilettantistica operante nel Trentino scelto fra una terna proposta dal Comitato provinciale del CONI;

g) un esperto in medicina sportiva;

h) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

i) un esperto in materia giuridica con particolare riferimento al diritto sportivo;

l) un rappresentante degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività sportiva dilettantistica;

m) due consiglieri provinciali di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

3. Il Comitato elegge nel suo seno il vicepresidente.

4. Il presidente del Comitato può di volta in volta invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni esperti nelle tematiche poste all'ordine del giorno.

5. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale.

6. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario provinciale appartenente al servizio turismo e attività sportive.

7. Ai componenti del Comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alle leggi provinciali 1^o settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 9.

1. Spetta al Comitato tecnico provinciale per lo sport:

a) proporre iniziative dirette a sviluppare la diffusione e la pratica delle attività sportive nella provincia;

b) esprimere parere sul programma di cui all'articolo 5;

c) esprimere parere sugli interventi di cui all'articolo 3 nonché sui parametri di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 13;

d) esprimere altri pareri in materia di sport su richiesta della Giunta provinciale.

Art. 10.

1. La Giunta provinciale, sentita la competente Commissione legislativa, con propri provvedimenti determina:

a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e finanziamenti;

b) la documentazione da allegare alle domande di cui alla lettera a) e quella di cui all'articolo 5;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;

d) i criteri per la determinazione delle agevolazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 da definirsi tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari;

e) le modalità di erogazione delle agevolazioni qualora non previste in legge;

f) le modalità e i termini di rendicontazione qualora non previsti in legge.

Art. 11.

1. Per agevolare l'accesso al credito per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi nonché per l'acquisto di impianti e attrezzature mobili da parte dei comuni e dei loro consorzi la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito ed, in particolare, con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Le convenzioni stabiliscono l'ammontare delle linee di credito assicurate, la natura delle opere finanziabili, l'ammontare delle agevolazioni concesse e ogni altra modalità inerente la concessione dei mutui.

Capo II

INTERVENTI DEI COMUNI

Art. 12.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 i comuni sono delegati dalla Provincia a concedere finanziamenti ad enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica per:

a) le spese di funzionamento ivi comprese quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse locale;

b) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili.

Art. 13.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 12 la Giunta provinciale, a decorrere dal 1991, dispone a valere sui fondi per la finanza locale l'assegnazione di somme da ripartire tra i comuni. A tale fine una quota dei fondi per la finanza locale, da determinare annualmente con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di finanza locale, viene ripartita fra i comuni sulla base di parametri, da individuare con apposita deliberazione della Giunta provinciale, che tengano conto in particolare della popolazione, della diffusione dell'associazionismo sportivo e della pratica dilettantistica dello sport.

2. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 12 o comunque in favore delle attività sportive.

Art. 14.

1. I comuni sono delegati dalla Provincia a concedere finanziamenti ad enti e associazioni sportive per interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive comportanti una spesa non superiore ai limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 5.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 i comuni provvedono utilizzando le somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale.

Art. 15.

1. I comuni provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli articoli 12 e 14 ad enti, comitati e associazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile secondo criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento comunale, tenuto conto degli indirizzi a tal fine stabiliti dalla Giunta provinciale.

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblici utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni.

2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

Art. 17.

1. Nella prima applicazione dell'articolo 5 la Giunta provinciale provvede all'approvazione del programma relativo al periodo 1991-1993 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto anche delle proposte fatte pervenire dai comuni, dai loro consorzi, dai comprensori nonché dalle associazioni ed enti sportivi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

1. La presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1^o gennaio 1991.

2. L'articolo 4 e le disposizioni dell'articolo 10 per la parte relativa agli interventi previsti al medesimo articolo 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

3. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate, ferma restando l'applicazione delle norme medesime in ordine ai rapporti sorti e agli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti sotto il loro vigore, le seguenti disposizioni provinciali:

a) legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39 come modificata con: legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3; legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4; articoli 68, 70 e 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8; articolo 13, comma 4, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; articolo 11 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2; articolo 9 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;

b) legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 2;

c) legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 come modificata con articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 e con articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35.

4. Per l'anno 1990 gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, come modificati da ultimo con l'articolo 9 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, si applicano con riferimento alle domande presentate entro il 30 settembre 1989. Le domande pervenute successivamente a tale data ed entro il 30 settembre 1990 sono esaminate ai sensi della presente legge. Le stesse dovranno essere completate con la documentazione eventualmente richiesta con i provvedimenti di cui all'articolo 10.

5. Per l'anno 1990 le disposizioni di cui alla legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 si applicano limitatamente per la concessione dei contributi relativi agli impianti sportivi previsti nel piano triennale 1987-1989 la cui realizzazione è in fase di completamento.

6. Le domande presentate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, per le quali non si sia provveduto entro la data del 31 dicembre 1990, ad esclusione di quelle relative alle manifestazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge, sono trasmesse ai comuni; nel cui territorio abbiano sede i soggetti interessati e i comuni provvedono ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 19.

1. Per i fini di cui all'articolo 4 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.

2. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, sono estese ai fini di cui all'articolo 2, esclusi gli interventi di cui all'articolo 13 ed ai fini di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà all'autorizzazione delle spese per i fini di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 20.

1. Alla copertura dell'onere di Lire 100.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 19, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi per le attività sportive», indicata nell'allegato 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 7, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 100.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «attività culturali e sportive», programma «sport», area di intervento «sport» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 7, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «amministrazione generale», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 21.

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9 sono introdotte le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, le somme di cui all'articolo 20 sono portate in diminuzione delle «spese per

leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 20.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 luglio 1990

MAIOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: GARSIA

90R0959

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 1990, n. 22.

Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente «Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 24 luglio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri e modalità per l'inquadramento previsto all'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.

1. La corrispondenza di cui all'articolo 10, comma 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 è definita nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla presente legge. Il personale docente indicato alla lettera c) della medesima tabella viene collocato, nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento, in profilo professionale amministrativo.

2. La determinazione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 2 della medesima legge provinciale spettante al personale alla data dell'inquadramento nel ruolo unico della Provincia, avviene mediante ricostruzione della posizione giuridico-economica in base alla normativa stabilita per il corrispondente personale provinciale, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) ai fini dell'applicazione degli articoli 15 e 14, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, si considera l'effettivo servizio di ruolo e quello riconosciuto agli effetti giuridico-economici nella qualifica o carriera di appartenenza; la progressione economica nei livelli funzionali-retributivi, conferiti in base a detta normativa, avviene con le stesse decorrenze stabilite nei medesimi articoli 15 e 14, comma 3;

b) il servizio non di ruolo prestato nella amministrazione statale di provenienza fino al 31 dicembre 1987, non riconosciuto agli effetti giuridici e non rientrante nella fattispecie contemplata dall'ottavo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, si valuta, in relazione al periodo prestato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 o dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, con riferimento al livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica o carriera ove detto servizio è stato parzialmente riconosciuto, ai fini economici, dalla stessa amministrazione;

c) i benefici di cui all'articolo 20, comma 1 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come interpretato dall'articolo 53 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 operano anche nei confronti del personale inquadrate in qualifica funzionale superiore a decorrere dal 1º gennaio 1978.

3. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 è abrogato dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 2.

Decorrenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 15 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 nonché quanto stabilito dal precedente articolo 1, l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contemplato dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 in servizio presso la Sovrintendenza scolastica (già Provveditorato agli studi di Trento) decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore di detta legge provinciale.

Art. 3.

Passaggi di livello

1. Il personale assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge alla Sovrintendenza scolastica (già Provveditorato agli studi di Trento) che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, abbia effettivamente svolto, presso il medesimo Provveditorato o presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica statale, per un periodo continuativo non inferiore a quattro anni ed in modo esclusivo o prevalente, le mansioni proprie di un profilo professionale di livello funzionale-retributivo superiore rispetto a quello spettante in base alle tabelle di equiparazione di cui all'articolo 1, può essere inquadrato, a domanda, previo parere favorevole della commissione di cui al successivo articolo 4, in detta posizione.

2. Ai fini dell'eventuale inquadramento nell'8° livello funzionale-retributivo ai sensi del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.

3. L'inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi del personale di cui al comma 1 avrà la medesima decorrenza prevista per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale.

4. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate al servizio per il personale entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione con la quale la Giunta provinciale fisserà la corrispondenza tra i profili professionali di provenienza e quelli provinciali.

5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 131 della legge provinciale 29 aprile 1988, n. 12 e successive modificazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, venga inquadrato nell'ottavo e nel nono livello funzionale retributivo.

Art. 4.

Commissione per l'inquadramento

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 3, la Giunta provinciale provvede in conformità al parere che una apposita commissione esprimerà in ordine all'ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e livello funzionale-retributivo richiesti dai dipendenti interessati.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

a) dall'Assessore per l'organizzazione e il personale, o un suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento organizzazione ed enti con funzioni di vice presidente;

c) dal sovrintendente scolastico;

d) dal dirigente del servizio per il personale;

e) dal dirigente del servizio istruzione e assistenza scolastica;

f) da quattro rappresentanti del personale designati di comune accordo dalle organizzazioni sindacali del personale provinciale di cui almeno uno individuato fra il personale in servizio presso la Sovrintendenza scolastica.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario inquadrato nel settimo o in livello funzionale-retributivo superiore.

4. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

5. Qualora la designazione di cui alla lettera f) del comma 2 non venga fatta pervenire entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della commissione, che si intenderà validamente costituita.

6. La commissione procederà all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti anche sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dai medesimi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni o altri mezzi di prova da acquisirsi secondo criteri di uniformità che la commissione medesima provvederà a stabilire in via preventiva.

Art. 5.

Trasformazione posti d'organico

1. Per gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Art. 6.

Trattamento di quiescenza e di previdenza

1. Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per il personale provinciale ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni è applicabile al personale inquadrato nel ruolo unico della Provincia a norma dell'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 nonché del precedente articolo 2, con riferimento alle cessazioni dal servizio decorrenti dalle rispettive date di inquadramento come stabilite nei medesimi articoli.

Art. 7.

Copertura degli oneri

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono compresi in quelli già coperti con l'articolo 16 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 e iscritti nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

Art. 8.

Trattamento economico di missione degli autisti dell'autorimessa provinciale

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 è abrogato.

2. All'articolo 7-ter della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni concernente «Trattamento di missione al personale della Provincia di Trento» è aggiunto il seguente nuovo comma:

«La disposizione del precedente comma si applica anche agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale. A detto personale, in luogo del rimborso forfettario spettante per il pernottamento può essere autorizzato il rimborso delle spese effettivamente sostenute con le modalità e nei limiti previsti dal comma quinto dell'articolo 2. Qualora l'autista sia inviato in missione al seguito di membri della Giunta provinciale o di personale con qualifica di dirigente può essere autorizzato il rimborso della spesa effettivamente sostenuta per il pernottamento in alberghi della classe ai medesimi consentita».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle missioni effettuate dopo il 21 marzo 1990.

Art. 9.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. Nell'allegato A della legge provinciale 2 aprile 1983, n. 12, al n. 2 «Servizio relazioni pubbliche», come modificato dalla legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente nuovo comma:

«Cura la trattazione di problemi regolanti l'immigrazione straniera extracomunitaria e i rapporti con le associazioni di volontariato operanti nel settore».

2. È abrogato l'articolo 22 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

MALLOSSINI

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: GARSIA

(Omissis).

90R0960

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1990, n. 23.

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 31 luglio 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEI CONTRATTI

Art. 1.

Oggetto

1. Le norme del presente capo disciplinano l'attività contrattuale della provincia autonoma di Trento.

2. Sono fatte salve le disposizioni della vigente legislazione in tema di opere pubbliche, ferma restando l'applicazione delle norme del presente capo per quanto in esse non diversamente disposto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì all'attività contrattuale dei comprensori, degli enti pubblici funzionali della provincia nonché delle aziende ed agenzie della stessa, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

Art. 3.

Competenze degli organi provinciali

1. L'attività contrattuale della provincia è attribuita alla competenza della Giunta provinciale e del suo Presidente.

2. Spetta alla Giunta provinciale:

a) approvare il regolamento di attuazione nonché i capitoli generali d'oneri;
b) assumere le deliberazioni sui contratti da stipularsi;
c) adottare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla presente legge.

3. Spetta al Presidente della Giunta provinciale:

a) presiedere le gare;
b) stipulare e sottoscrivere i contratti;
c) sovrintendere all'adempimento e alla regolare esecuzione dei contratti.

4. Sono salve le facoltà di delega previste dalle leggi provinciali.

Art. 4.

Capitolati d'oneri

1. I capitoli generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, sono approvati dalla Giunta provinciale in forma di regolamento.

2. Essi trovano applicazione rispetto ai contratti da stipularsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge solo ove siano espressamente richiamati nei contratti medesimi.

3. I capitoli speciali, riguardanti singoli contratti ovvero una ristretta categoria di essi, sono approvati dalla Giunta provinciale, ove ritenuto opportuno, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 13.

Art. 5.

Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella deliberazione di cui all'articolo 13.

2. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione ai sensi del comma 1.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge.

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Art. 6.

Pagamenti e anticipazioni

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazioni via via eseguite.

2. Sul prezzo contrattuale non possono essere corrisposti anticipazioni o acconti, né interessi o provvigioni sulle somme che la controparte della provincia fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dal regolamento di attuazione o dai capitoli di oneri.

3. In tali casi, potrà essere richiesta idonea cauzione ai sensi dell'articolo 8 in misura almeno pari all'importo anticipato maggiorato del 10 per cento.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti la prestazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 7.

Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo.

2. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

3. In tali casi, la revisione è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 8.

Cauzione e penale

1. Per la stipulazione dei contratti di cui alla presente legge non è richiesta la prestazione di cauzione provvisoria.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 13, la Giunta provinciale può imporre la prestazione di idonea cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di contratti ad esecuzione continuata o periodica, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto. I capitoli generali o speciali possono prevedere analoga garanzia per determinati tipi o categorie di contratti.

3. Dalla cauzione sono comunque esonerati gli enti pubblici e le loro aziende.

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la Giunta provinciale delibera l'incameramento della cauzione a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione.

5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

6. Nei capitoli generali e speciali ovvero nella deliberazione di cui all'articolo 13 può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale.

Art. 9.*Spese contrattuali*

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da apposita convenzione. Le modalità di determinazione, anche in via forfettaria di dette spese, e di versamento delle stesse al bilancio della provincia sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinata pattiziamente.

Art. 10.*Diritti di segreteria*

1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di copia e ogni altra contribuzione, previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 11.*Clausola compromissoria*

1. I capitoli generali o speciali possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti.

2. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di risoluzione arbitrale delle controversie di cui al comma 1.

Art. 12.*Istruttoria preliminare e proposta di contratto*

1. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ordinamento dei servizi della provincia, la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le competenze dei singoli servizi per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie in materia contrattuale, ivi comprese quelle della tenuta degli elenchi dei fornitori.

Art. 13.*Deliberazione*

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo 12, la Giunta provinciale assume la deliberazione a contrarre motivando circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto e circa le modalità di scelta del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione.

2. Nella deliberazione deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso commerciale.

3. L'assunzione della deliberazione a contrarre determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 14.*Efficacia del contratto*

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla provincia all'atto della stipulazione definitiva ovvero al momento dell'aggiudicazione ove ricorra l'ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 dell'articolo 15. Fino a tale momento, la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati, con deliberazione della Giunta provinciale, per motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 15.*Stipulazione*

1. Salvo che nella deliberazione a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato.

2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità, si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; in tale ipotesi, ove richiesto da controparte ovvero ritenuto opportuno dalla Giunta provinciale, può farsi ricorso al ministero di un notaio.

3. Negli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autenticata o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

4. Agli incombenti connessi alla stipulazione all'adempimento degli oneri fiscali provvede, con l'eventuale collaborazione del servizio competente per materia, il servizio affari generali. Presso quest'ultimo è tenuto il repertorio unico dell'attività contrattuale della provincia e vengono conservati gli originali dei contratti stipulati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 16.*Ufficiale rogante*

1. Il Dirigente del servizio affari generali esercita le funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali è parte la provincia ed è autorizzato, nel caso di scritture private, ad autenticarne le sottoscrizioni.

2. L'ufficiale rogante provvede a:

a) ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 15, i verbali di aggiudicazione allorché si proceda tramite gara, nonché ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private;

b) curare il deposito degli originali degli atti di cui alla lettera a), presso il servizio affari generali, a norma dell'articolo 15;

c) rilasciare copia autentica degli stessi atti alle parti che lo richiedano.

3. Le modalità di esercizio delle funzioni di ufficiale rogante sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 17.*Forme di contrattazione*

1. Alla scelta del contraente si fa luogo, di regola, tramite licitazione privata con le modalità di cui all'articolo 18 ovvero mediante asta pubblica, trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.

2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente, nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la provincia, salvo che nella deliberazione di cui all'articolo 13 la Giunta provinciale per motivate ragioni non ritenga di adottare altro procedimento previsto dalla presente legge.

3. Il ricorso all'asta pubblica è, altresì, ammesso in ogni altro caso in cui la Giunta provinciale con la stessa deliberazione indicata al comma 2 ne ravvisi l'opportunità e la convenienza.

Art. 18.*Licitazione privata*

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte dalla Giunta provinciale o da un suo delegato fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dall'avviso di gara, che presentino richiesta di invito.

2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento e su due quotidiani nazionali per importi superiori a lire 500.000.000 ovvero con ulteriori modalità da determinarsi nella deliberazione di cui all'articolo 13, fatte salve le forme di pubblicità previste dalle altre disposizioni eventualmente applicabili ai sensi dell'articolo 53.

3. L'avviso di gara deve indicare:

a) l'ente proponente, gli estremi della deliberazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;

b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista;

c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la relativa documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;

d) l'eventuale possibilità di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'articolo 24;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;

f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.

4. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.

5. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta.

6. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 3, lettera f), ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

a) l'espresso riferimento all'avviso di gara e ai singoli elementi in esso indicati;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;

c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta;

d) la precisazione che non si procederà ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.

8. L'offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 7 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti.

9. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

10. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

11. La deliberazione di cui all'articolo 13 o l'avviso di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto.

12. All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, secondo il criterio del prezzo più basso. Nella deliberazione a contrarre o nell'avviso di gara è indicato uno dei seguenti criteri:

a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo base di asta indicato dall'amministrazione nel caso siano ammesse soltanto offerte in ribasso;

b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

c) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

d) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

13. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

14. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 19.

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9 e 10 dell'articolo 18, in quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione.

3. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione. Qualora nel bando relativo a contratti attivi sia indicato il prezzo base sono ammesse solo offerte in aumento e rispettivamente in diminuzione nel caso di contratti passivi.

Art. 20.

Appalto concorso

1. Si fa luogo ad appalto concorso allorché per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.

2. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara.

3. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata in quanto compatibili, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nell'avviso, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto definitivo, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

5. L'aggiudicazione è disposta dalla Giunta provinciale in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d'apposita Commissione tecnica di non più di sette membri costituita con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze della provincia, la Giunta può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultanti non vincitori.

8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 15.

9. Ai membri della Commissione di cui al comma 5 sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 21.

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando la gara andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privata industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione di cui all'articolo 13, non consenta di far luogo a pubblica gara;

h) allorché il valore del contratto non superi lire 200.000.000, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;

i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nella deliberazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;

l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della provincia.

3. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e), f), g) ed i), del comma 2 la deliberazione a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata e riportare il parere della commissione di cui all'articolo 22 sulla sussistenza dei presupposti medesimi.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda lire 50.000.000, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nella deliberazione di cui all'articolo 13, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

Art. 22.

Commissione per gli acquisti

1. Ove si proceda, da parte della provincia a trattativa privata, a norma dell'articolo 21, per l'acquisto di beni strumentali e di consumo, nonché di attrezzature, ai fini della scelta del contraente deve essere sentito il parere della Commissione per gli acquisti in ordine alla congruità e convenienza della proposta o dell'offerta.

2. Dal parere di cui al comma 1 può prescindersi nei casi di particolare urgenza, da indicare nella deliberazione a contrarre.

3. La Commissione per gli acquisti, presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di patrimonio o da un suo delegato, è composta da altri sei membri nominali dalla Giunta provinciale anche fra i dipendenti della provincia; per ogni componente è indicato un funzionario supplente destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La Commissione opera con la presenza di almeno cinque componenti, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati funzionari od esperti per relazionare su specifici argomenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2.

5. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 23.

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono escluse da ogni forma di contrattazione con la provincia le persone o ditte che nell'esecuzione di precedenti contratti stipulati con la stessa provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.

2. Le ditte escluse possono essere riammesse a contrattare con la provincia, allorché la Giunta provinciale ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 24.

Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della provincia o dalle disposizioni richiamate nel comma 2 dell'articolo 1, sono ammessi a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private raggruppamenti temporanei di imprese appositamente costituiti, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto.

2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.

3. L'offerta congiunta ai sensi del comma 2 ovvero la stipulazione del contratto a trattativa privata diretta comportano la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della provincia.

4. All'atto della presentazione dell'offerta, le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico. Il mandato è irrevocabile, salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'amministrazione.

5. Il mandatario ha nei riguardi della provincia la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà della provincia di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

6. Il mandato non dà luogo all'insorgere di un nuovo soggetto giuridico distinto dalle singole imprese, le quali conservano la propria autonomia organizzativa e gestionale anche per quanto attiene agli adempimenti fiscali e contributivi, salva diversa pattuizione fra le parti.

7. Tutte le imprese raggruppate devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge, dal regolamento di attuazione, dalla deliberazione a contrarre e dal bando o avviso di gara.

8. In caso di fallimento dell'impresa capogruppo, nonché, ove si tratti di impresa individuale, di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare, la provincia può proseguirlo costituendo quale capogruppo altra impresa raggruppata nelle forme e agli effetti di cui ai precedenti commi. Ove gli stessi eventi riguardino una delle imprese mandanti, la capogruppo può indicare altra impresa subentrante, in possesso dei requisiti di cui al comma 7 ovvero provvedere all'esecuzione direttamente o tramite le rimanenti imprese mandanti.

Art. 25.

Programmazione delle acquisizioni ricorrenti

1. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza finanziaria possono essere deliberati dalla Giunta provinciale programmi periodici di spesa.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beni, forniture e servizi di cui al comma 1, i periodi di riferimento per l'elaborazione dei programmi, nonché le modalità, i tempi e le procedure di predisposizione dei medesimi da parte delle competenti strutture provinciali. Dovranno essere elaborati distinti programmi in relazione a differenti categorie di beni, forniture e servizi.

3. Con i programmi di cui al comma 1 la Giunta provinciale delibera in ordine ai contratti da stipularsi nel periodo di riferimento, indicando il volume massimo delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e di stipulazione in conformità alle norme della presente legge.

4. L'assunzione delle deliberazioni di cui al comma 1 determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

5. L'acquisizione dei beni, forniture e servizi di cui ai precedenti commi può avvenire soltanto tramite i contratti deliberati a norma del presente articolo, salvo che intervengano esigenze straordinarie o imprevedibili alle quali potrà farsi fronte in altro modo sulla base di deliberazione motivata della Giunta provinciale.

Art. 26.

Estensione delle condizioni contrattuali

1. La Giunta provinciale, in relazione ai beni, forniture e servizi previsti dall'articolo 25, può acquisire o far eseguire ricerche di mercato, promuovendo allo scopo la collaborazione con altri organismi locali, nell'ambito di un ampio numero di imprese produttrici o fornitrici al fine di garantire la massima economicità ed efficienza informandone anche i soggetti di cui all'articolo 2.

2. La Giunta provinciale eventualmente sulla base dei risultati delle ricerche di cui al comma 1, può altresì stipulare accordi preliminari vincolanti per le imprese, cui potranno ricorrere anche i soggetti di cui all'articolo 2.

3. L'obbligo a carico delle imprese sussiste sempre che la relativa proposta di contratto pervenga entro centoventi giorni dalla conclusione dell'accordo preliminare.

Art. 27.

Autotutela contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto.

2. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità della provincia.

3. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della provincia, la Giunta provinciale, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 28.

Cessione del contratto e sub-contratto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione a contrarre, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto o sub-contratto con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che la provincia esprima il proprio consenso con deliberazione della Giunta provinciale e che il cessionario o il sub-contraente siano in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 29.

Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento e in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Giunta provinciale può imporre al contraente privato di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa deliberazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 30.

Transazioni

1. Per addivenire a transazione ai sensi dell'articolo 1965 e seguenti del codice civile, è obbligatoriamente sentito il parere del servizio legale per gli affari contenziosi della provincia.

2. Nell'ipotesi in cui la pretesa che costituisce oggetto di reciproche concessioni sia determinata o determinabile in un importo eccedente lire 300.000.000, deve essere acquisito anche il parere vincolante del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Concorrono a formare l'importo di cui al comma 2 le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Art. 31.

Accertamento della regolare esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.

2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.

3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, la deliberazione a contrarre può prevedere la nomina di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

4. La Commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

5. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 32.

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia le seguenti spese:

a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
b) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento degli uffici;

d) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie nonché stampa di tabulati e simili;
e) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione;

f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;

g) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;
h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
i) pulizia, disinfezione straordinaria locali;
l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
m) spese di rappresentanza;
n) ogni altra spesa che sia necessaria per il funzionamento delle strutture provinciali.

2. Per ciascuna specie di spesa la Giunta provinciale stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma relativo a ciascun atto di spesa. Tale limite non potrà essere superiore a lire 50.000.000.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta nei limiti di programmi periodici approvati dalla Giunta provinciale e in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

Art. 33.

Stima dei beni immobili

1. La proposta di contratto di cui all'articolo 13 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere accompagnata da una perizia di stima predisposta da funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti designati dalla Giunta provinciale, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 36.

Art. 34.

Permuta di beni immobili

1. Ove ritenuto opportuno, la Giunta provinciale può con deliberazione motivata disporre la permuta a trattativa privata di beni immobili della provincia con altri beni immobili, previa perizia di stima ai sensi dell'articolo 33, salvo eventuale conguaglio in danaro.

Art. 35.

Alienazione di beni immobili

1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell'articolo 33.

2. È consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima, nelle seguenti ipotesi:

a) allorché quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;

b) ove il valore di stima non superi l'importo di lire 100.000.000;

c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;

d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) quando sui beni esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 21, in quanto compatibile, previa effettuazione delle forme di pubblicità stabilite nel regolamento di attuazione.

4. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola, rientranti nel patrimonio disponibile della provincia, in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in tema di patti agrari.

5. Restano del pari ferme le disposizioni statali, in materia di prelazione in favore del conduttore di immobili urbani.

Art. 36.

Acquisto di beni immobili

1. La provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche. Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare ai medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse.

2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Giunta provinciale può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1.

3. In tutti i casi di acquisto di beni immobili, la proposta di contratto dovrà prevedere l'attestazione relativa alla libertà del bene da vincoli pregiudizievoli nonché alla piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.

4. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo all'atto della intavolazione del bene, salvo che nella deliberazione a contrarre sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa prestazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del 10 per cento.

5. In vista delle destinazioni di cui al comma 1 e ferme restando le condizioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può altresì acquistare edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.

6. La provincia ha facoltà di corrispondere quote proporzionali del compenso pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, anche prima della ultimazione dell'opera e della intavolazione del bene a nome della provincia. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia di importo almeno pari al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione dei compensi nonché del risarcimento del danno per l'ipotesi di mancato completamento o di vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

7. Per gli acquisti di edifici a termini dei commi 2 e 5, esclusi quelli di interesse storico-artistico e quelli di importo fino a lire 1 miliardo, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con il costo complessivo di costruzione, maggiorato di un'aliquota non superiore al 25 per cento, degli oneri finanziari nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali e del valore del terreno determinato sulla base della media tra il prezzo di esproprio ed il suo prezzo di mercato.

8. Il costo complessivo di costruzione, elaborato sulla base dell'elenco prezzi aggiornato del servizio edilizia pubblica della provincia da rivalutare con l'eventuale revisione prezzi, comprende gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative nonché gli oneri fiscali. Gli oneri finanziari sono commisurati ai tempi normali di costruzione ed alle eventuali dilazioni di pagamento.

9. Alla determinazione della congruità del prezzo, anche ai fini del comma 7, per acquisti e permuta di edifici di importo superiore a lire 1 miliardo della provincia, dei soggetti di cui all'articolo 2 nonché degli enti pubblici quando sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali, provvede il comitato tecnico amministrativo di cui alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni, integrato da esperti qualora la complessità dell'estimo lo richieda.

Art. 37.

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 4, possono essere alienati dalla Giunta provinciale mediante licitazione privata sulla base del valore determinato in sede di dichiarazione di fuori uso.

2. Ove si tratti di beni che debbono essere sostituiti con altri aventi la stessa destinazione, può anche procedersi a permuta a trattativa privata con ditta idonea, eventualmente nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 21, e sempre sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzabili, possono altresì essere ceduti a trattativa privata ad enti pubblici ovvero a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, aventi sede nella provincia.

Art. 38.

Cessioni gratuite di beni

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e da leggi speciali, la Giunta provinciale può disporre la cessione a titolo gratuito in proprietà o in uso di beni immobili e loro arredi in favore dei comuni, loro consorzi, degli enti ed organismi di cui all'articolo 2.

2. La deliberazione di cui al comma 1 vale quale autorizzazione all'acquisto del bene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

3. Si applicano in tutti i casi le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

Art. 39.

Cessioni in godimento

1. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della provincia possono essere ceduti in affitto o

locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile.

2. Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di affitto di fondi rustici e di locazione di immobili urbani per quanto relativo alla determinazione legale del canone. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del bene e delle condizioni contrattuali, nonché delle modalità e del termine entro cui gli interessati possono presentare domanda di assegnazione. La cessione ha luogo sulla base di apposita graduatoria formata in relazione a requisiti predeterminati nella deliberazione a contrarre.

3. La Giunta provinciale, nella deliberazione a contrarre, può disporre di procedere a trattativa privata anche diretta, ove sussistano motivate ragioni ovvero quando la cessione abbia luogo in favore dei comuni o di uno degli enti di cui all'articolo 2, sempre che il bene sia destinato al perseguimento di fini istituzionali del cessionario.

Capo II

DEI BENI

Art. 40.

Beni della provincia

1. I beni della provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute nel codice civile, nello Statuto di autonomia, nelle relative norme di attuazione e in leggi speciali.

Art. 41.

Competenze

1. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio.

2. La gestione dei beni immobili destinati all'esercizio di competenze provinciali diverse da quella dell'amministrazione del patrimonio in generale e per la quale siano richieste specifiche conoscenze tecniche è demandata ai servizi provinciali ovvero agli enti, o organismi dipendenti dalla provincia funzionalmente preposti alla cura di quella materia nel rispetto delle leggi speciali della provincia ove esistenti.

3. Per i beni mobili, con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l'individuazione dei servizi provinciali ovvero degli enti o organismi dipendenti dalla provincia cui è affidata la gestione.

Art. 42.

Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria

1. L'assegnazione dei beni immobili ad una delle categorie di cui all'articolo 40 è disposta dalla Giunta provinciale in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione di ciascun bene. Per i beni mobili provvede l'assessore competente per materia.

2. I beni demaniali che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Analogamente si provvede per il trasferimento al patrimonio disponibile dei beni patrimoniali indisponibili che cessino dalla loro destinazione ad un pubblico servizio o a pubbliche finalità.

4. I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all'uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l'eventuale destinazione. Il verbale è redatto dal responsabile del servizio di cui all'articolo 41, comma 3, e vistato dall'assessore competente per materia.

Art. 43.

Uso dei beni provinciali

1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale.

2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale.

4. Gli usi particolari di cui ai commi precedenti possono essere consentiti in favore di soggetti pubblici o privati mediante concessione, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta provinciale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e ogni altra condizione ritenuta necessaria per la buona conservazione del bene e per l'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo del bene medesimo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

6. Qualora il concessionario sia un soggetto pubblico e l'uso sia assentito per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il canone può essere ricognitorio e la cauzione non essere richiesta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali della provincia.

7. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al demanio o patrimonio provinciale, salvo che nell'atto di concessione non sia prevista la riduzione in pristino a carico del concessionario.

8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, reti fognarie e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che sotterranei, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

9. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso attribuito loro dalla Giunta provinciale.

Art. 44.

Inventari

1. I beni della provincia sono descritti in appositi inventari secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli. I generi di facile e rapido consumo sono evidenziati con separate registrazioni di carico e scarico.

2. Gli inventari sono tenuti ed aggiornati a cura del servizio patrimonio e demanio, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina, fra l'altro, strumenti e modalità delle rilevazioni inventariali prevedendo il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

4. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili, nonché ogni altro atto o provvedimento comportanti variazione nella consistenza del demanio o del patrimonio della provincia devono essere comunicati al servizio patrimonio e demanio per la registrazione nei relativi inventari.

Art. 45.

Inventario dei beni demaniali

1. L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo dei singoli beni desunto dai rispettivi catasti, elenchi o registri e, per quelli trasferiti dallo Stato e da altri enti pubblici, dai relativi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

2. L'inventario di cui al comma 1 deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità di ciascun bene;
- b) i dati catastali e tavolari;
- c) il titolo di provenienza;
- d) la relativa destinazione, con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite.

3. È tenuto, altresì, uno schedario descrittivo dei beni medesimi. Le schede contengono ogni elemento utile per la loro identificazione e amministrazione.

Art. 46.

Inventario dei beni immobili patrimoniali

1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo dei singoli beni, comprendente le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la consistenza, il valore aggiornato, la qualità e la classifica di ciascun bene;

- b) i dati catastali e tavolari;
- c) il titolo di provenienza;
- d) il reddito effettivo e quello fondiario approssimativo;
- e) la relativa destinazione, con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite.

2. È tenuto altresì lo schedario di cui all'articolo 45 secondo le modalità ivi indicate.

Art. 47.

Inventario dei beni mobili patrimoniali

1. I beni mobili patrimoniali, esclusi quelli di facile e rapido consumo per i quali vale quanto disposto al comma 1 dell'articolo 44, sono indicati in apposito inventario.

2. Tale inventario deve contenere:

- a) la descrizione dei singoli beni e la quantità degli stessi, secondo la loro diversa natura e specie;
- b) l'ubicazione;
- c) il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

3. I diritti, le azioni e i titoli, che ai sensi del codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti in separati inventari, a cura del servizio entrate e credito.

4. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano avuto formale scarico, fatti salvi i beni dati regolarmente in uso a singoli dipendenti.

5. Le modalità della consegna nonché del discarico e quant'altro attiene ai compiti e agli obblighi del consegnatario sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

6. La liquidazione di spese per l'acquisto di beni mobili è subordinata alla verifica della regolarità della fornitura e per quelli durevoli anche all'attestazione dell'avvenuta iscrizione dei beni medesimi nell'inventario.

Art. 48.

Consegnatari dei beni e relativi obblighi

1. Tutti i beni della provincia sono dati in consegna ad agenti responsabili.

2. I beni immobili di proprietà della provincia sono dati in consegna ai responsabili dei servizi competenti a norma dell'articolo 41 e, ove il bene sia concesso in uso ad enti o organismi pubblici, a chi ne ha la rappresentanza legale, secondo quanto disposto in attuazione dell'articolo 38.

3. I beni mobili sono dati di regola in consegna ai funzionari responsabili dei servizi provinciali, ai presidi ed ai direttori delle scuole ed istituti scolastici, ai funzionari preposti ad aziende o agenzie dipendenti dalla provincia.

Art. 49.

Alloggi di servizio

1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese per i consumi, eccezion fatta per quelle motivate da ragioni di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta provinciale.

Art. 50.

Vigilanza sui beni provinciali

1. La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio, vigila affinché i beni della provincia siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati.

2. A tal fine, effettuati gli opportuni accertamenti, la Giunta provinciale adotta le misure ritenute necessarie, ivi comprese quelle occorrenti per la loro tutela in via amministrativa ovvero esercitando le azioni previste dal codice civile a tutela della proprietà e del possesso.

Art. 51.

Ricognizione periodica dei beni

1. La Giunta provinciale tramite il servizio patrimonio e demanio dispone ricognizioni periodiche dei beni provinciali, ai fini di un loro migliore utilizzo e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

Art. 52.

Rendicontazione patrimoniale

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della provincia nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni della consistenza sono dimostrati nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

Capo III

NORME FINALI

Art. 53.

Cessazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia ad esclusione di quelle espressamente richiamate negli articoli della presente legge e di quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.

Art. 54.

Regolamento di attuazione

1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente Commissione legislativa, la provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il regolamento detta anche le norme per l'individuazione degli enti pubblici funzionali, delle aziende e delle agenzie della provincia di cui all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 55.

Adeguamento dei valori

1. Con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione gli importi di cui alla presente legge possono essere adeguati sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'ISTAT.

Art. 56.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

2. Per l'esercizio finanziario 1990 si provvede nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio per i fini previsti dal medesimo articolo 36.

Art. 57.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo complessivo di lire 5.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 20, commi 7 e 9, 22, comma 5, e 31, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli della presente legge richiamati al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «amministrazione generale», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni reate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 58.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, le somme di cui all'articolo 57 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel comma 2 del medesimo articolo 57.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 luglio 1990

MALOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: GARSIA

90R1018

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 24.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 straord. del 29 agosto 1990*)

(*Omissis*).

90R1058

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 straord. del 29 agosto 1990*)

(*Omissis*).

90R1059

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 1 *

L. 1.200